Edizione di giovedì 17 ottobre 2024

NEWS DEL GIORNO

Legge di Bilancio 2025: DdL approvato dal Consiglio dei Ministri di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Patente a crediti nei cantieri: Faq aggiornate al 15 ottobre di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Credito d'imposta 2023 per gli investimenti nel Mezzogiorno: approvato il modello di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Superamento orario giornaliero: il recupero attraverso la particolare articolazione del turno è riposo compensativo

di Redazione

BLOG

L'occasionalità nel lavoro autonomo

di Roberto Lucarini



Legge di Bilancio 2025: DdL approvato dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, nella <u>seduta n. 100 del 15 ottobre 2024</u>, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. In particolare:

- sono resi strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento su 3 scaglioni delle aliquote Irpef già in vigore nel 2024;
- vengono stanziate da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027;
- sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali;
- viene introdotta la "Carta per i nuovi nati", che riconosce 1.000 euro ai genitori con Isee entro i 40.000 euro;
- viene rafforzato il *bonus* asilo nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'Isee;
- nel Mezzogiorno sono confermati gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027;
- sono confermati la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (Zes) e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica;
- vengono confermati anche i *fringe benefit* per tutti gli aventi diritto; inoltre, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 km;
- anche per il triennio 2025-2027 i premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori beneficeranno della tassazione agevolata al 5%;
- in tema di pensioni sono confermate le misure della Legge di Bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l'impiego.





La **piattaforma editoriale integrata** con l'**Al**

LavoroPratico per lo Studio del Consulente del Lavoro

scopri di più >



Patente a crediti nei cantieri: Faq aggiornate al 15 ottobre di Redazione

L'INL, con <u>comunicato del 15 ottobre 2024</u>, ha reso noto di aver aggiornato le *Faq* sulla patente a crediti nei cantieri, rispondendo a ulteriori 12 domande.





Credito d'imposta 2023 per gli investimenti nel Mezzogiorno: approvato il modello

di **Redazione**

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 387400 del 15 ottobre 2024, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese dei settori agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica. Il documento determina anche le modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 8, D.L. 63/2024.

Corso per dipendenti

Busta paga e gestione del rapporto di scopridipiù lavoro nei singoli settori produttivi



Superamento orario giornaliero: il recupero attraverso la particolare articolazione del turno è riposo compensativo di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 agosto 2024, n. 22722, ha statuito che il superamento dell'orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non implica che il giorno di riposo concesso per recuperare il maggior *stress* psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, Ccnl del comparto sanità del settembre 1995, fungendo, invece, tale assenza da riposo compensativo per il superamento dell'orario lavorativo giornaliero.





BLOG

L'occasionalità nel lavoro autonomo

di Roberto Lucarini

Ogni tanto ritornano. E, infatti, il tema del lavoro autonomo occasionale si ripropone spesso nella pratica, facendo emergere, tuttavia, una notevole confusione riguardo alla sua concreta disciplina. Vale la pena, quindi, spendere due parole su tale argomento, che in via operativa risulta peraltro assai delicato, prestandosi infatti anche a ipotetiche forme elusive.

Intendiamoci subito: questa breve analisi si soffermerà sul lavoro autonomo occasionale, civilisticamente trattato *ex* articolo 2222 cod. civ., escludendo dunque il tipo contrattuale del lavoro occasionale, come introdotto nella normativa italiana *ex* articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017, in sostituzione dei previgenti *voucher*. Già da tale indicazione si nota come, viste tali classificazioni e denominazioni, il Legislatore si sia messo d'impegno al fine di alimentare confusione.

Quando si parla di lavoro autonomo occasionale, abbiamo appena detto, occorre andare a riferirsi, sul piano giuridico, all'articolo 2222, cod. civ., concernente il contratto d'opera: "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".

Al fine di sgombrare subito il campo da fraintendimenti, rilevo come tale tipo contrattuale sia esente da qualsiasi soglia di valore massimo del compenso, seppure nella pratica, spesso, si pensi all'esistenza di un valore limite annuo di 5.000 euro; senz'altro un malinteso procurato, come vedremo, dalla disciplina previdenziale applicabile.

In relazione alla definizione dei caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale, risulta utile riferirsi a un atto di prassi dall'INL (nota n. 5546/2017), secondo il quale lo specifico tipo contrattuale dev'essere connotato da:

- a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
- b) assenza di vincolo di subordinazione;
- c) occasionalità della prestazione;
- d) corresponsione di un corrispettivo.



Si nota, quindi, il punto dolente della questione, ossia l'occasionalità in contrapposizione all'abitualità. Per capirci qualcosa, in tali concetti talora sfuggenti e spesso portatori di interpretazioni sommarie, riferiamoci all'etimologia dei termini stessi, la quale ci indica che l'abitualità si riconduce a una situazione consueta od ordinaria, mentre l'occasionalità si riscontra nei concetti di casuale o fortuito.

Qui si gioca la genuinità del tipo contrattuale; i requisiti sono diversi, non c'è dubbio, ma è sulla concreta occasionalità della prestazione che ci si dovrà concentrare. Anche l'autonomia, a dire il vero, ricopre un ruolo del tutto determinante, dovendosi intendere per tale l'atteggiarsi del rapporto al di fuori dei classici canoni della subordinazione.

Altra questione di rilievo riguarda le ricadute, del contratto in esame, sul piano tributario, previdenziale e lavoristico.

Per fare una brevissima sintesi, sul lavoro autonomo occasionale, possiamo quindi dire:

- in termini fiscali, per l'imposizione diretta, la norma di riferimento sarà articolo 67, Tuir, in specifico alla lettera l del comma 1, che riguarda i c.d. "redditi diversi". Informato dal principio di cassa, tale reddito va soggetto alla ritenuta d'acconto del 20% (codice tributo 1040), e sarà dichiarato, dal percipiente, nel quadro L del modello Redditi. In quanto non abituale, si agirà quindi al di fuori del campo Iva, ex articolo 5, D.P.R. 633/1972;
- sul piano previdenziale, invece, è stata prevista una soglia di esenzione annuale dalla contribuzione previdenziale, sui compensi percepiti, posta a 5.000 euro; al di sotto di tale soglia, infatti, non si ha alcun onere contributivo. Al superamento di tale valore, tuttavia, il lavoratore andrà soggetto all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, con contributo suddiviso per 1/3 a carico del lavoratore e per 2/3 a carico del committente;
- in ambito lavoristico, dal 2022, simili rapporti sono oggetto di preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente, inviabile esclusivamente in telematico tramite il sito del Ministero del lavoro (<u>servizilavoro.gov.it</u>). Lo scopo è di mero monitoraggio, ma la sanzione amministrativa in caso di omissione, da 500 a 2.500 euro, non è poi così banale.

Seminario di specializzazione

Rapporti di lavoro di amministratori, soci e familiari

Scopri di più